

DECRETO SOSTEGNI-BIS

Egregio cliente,

Con la pubblicazione in G.U. 25.5.2021, n.123, del DLn. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni- bis", è entrato in vigore dal 26.5.2021 contenente "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*".

Di seguito si riassumono alcune misure:

Articolo 1 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
--

Sono state introdotte tre tipologie di contributo a fondo perduto:

1. CONTRIBUTO "AUTOMATICO"

Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti:

- con partita IVA attiva al 26.5.2021;
- che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del precedente contributo di cui al cd. Decreto Sostegni, DL 41/2021;

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto:

- per il medesimo importo del "contributo Decreto Sostegni";
- automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;

2. CONTRIBUTO "ALTERNATIVO" al precedente

L'art. 1, commi da 5 a 15 del Decreto Sostegni bis introduce un contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto quello sopra esaminato.

Beneficiari

Titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Il contributo **non spetta**:

- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

Condizioni

I soggetti devono avere:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (o comunque nel secondo periodo di imposta antecedente quello di entrata in vigore del decreto per i soggetti con bilancio infrannuale);
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Al fine di calcolare il fatturato si fa riferimento alla data di effettuazione delle: si considerano le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei periodi interessati.

Importo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni", la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo “automatico” sopra esaminato e lo stesso sia:

- inferiore al contributo “alternativo” ha diritto al maggior ammontare del contributo;
- superiore al contributo “alternativo” l’istanza non avrà seguito.

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

Modalità domanda

Occorrerà presentare un’istanza entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Occorre attendere apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

Viene introdotto un nuovo contributo a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19. Questo contributo è subordinato all’autorizzazione dell’UE.

Beneficiari

Titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.

Il contributo **non spetta**:

- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

Condizioni

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (o comunque nel secondo periodo di imposta antecedente quello di entrata in vigore del decreto per i soggetti con bilancio infrannuale);
- peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Importo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019.

Modalità domanda

Occorrerà presentare un’istanza entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

E’ necessario che la dichiarazione dei redditi venga trasmessa entro il 10 settembre 2021.

Articolo 4 – CREDITO DI IMPOSTA AFFITTI

L'articolo proroga al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, concesso rispettivamente nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

Inoltre, la disposizione riconosce

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro,
- nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

il credito d'imposta, in pari misura, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno **dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Ai soggetti esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia **inferiore di almeno il 30%** rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Articolo 9 – PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L'articolo differisce al 30 giugno 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo prevista dall'art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020 e di quello della connessa sospensione degli adempimenti dei terzi pignorati contemplata dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del DL in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Articolo 10 – MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo.

La disposizione di cui al comma 1, che reitera per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, quanto già previsto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020, è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni.

La disposizione istituisce, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive, hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid19.

Seguiranno decreti attuativi

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Viene incrementato il fondo e si rinvia a decreti attuativi per individuare modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, criteri di ammissione, modalità di erogazione, nonché procedure di verifica, controllo e rendicontazione delle spese.

Credito sportivo. Per le esigenze di liquidità degli enti che risentono maggiormente degli effetti negativi, (fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019) si ritiene di ampliare il perimetro soggettivo e potenziare la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

**ARTICOLO 12 – GARANZIA FONDO PMI GRANDI PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO
TERMINE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**

L'obiettivo è consentire l'accesso a nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento.

ARTICOLO 13 - MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Le norme mirano ad estendere temporalmente, con alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Le misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021.

ARTICOLO 16 - PROROGA MORATORIA PER LE PMI

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 ossia aperture di credito, prestiti a fronte di anticipi, prestiti non rateali, mutui e altri finanziamenti.

E' stata effettuata la scelta di limitare **alla sola quota capitale** la proroga della moratoria sui finanziamenti, in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno.

La misura deve esser autorizzata dalla Commissione europea.

ARTICOLO 18 - RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

La norma modifica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente, ai fini IVA, le variazioni dell'imposta e dell'imponibile dopo che sia stata emessa fattura. In particolare la norma, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.

ARTICOLO 19 - PROROGA DEGLI INCENTIVI PER LA CESSIONE DI CREDITI E ACE INNOVATIVA 2021

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 l'operatività dell'agevolazione di cui all'articolo 44-bis del decreto legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente di convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Commi 2-7. Ace innovativa 2021.

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, la norma introduce un rafforzamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica) per l'anno d'imposta 2021.

Il rendimento nozionale è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15 per cento. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro.

Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%.

Viene inoltre introdotta un'opzione alternativa al normale funzionamento dell'ACE. Più specificamente, può essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, la minore imposta

corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento. Il credito d'imposta si calcola applicando al suddetto rendimento nozionale le aliquote IRES o IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

La disposizione modifica la disciplina del credito d'imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 (c.d. "beni ex-super ammortamento") prevedendo, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, l'utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale del credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 32 - CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

La disposizione riconosce per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 un credito d'imposta del 30 per cento – fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 – per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

A riguardo si attende decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate.